



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO e RISCHI DIVERSI

Lotto Unico



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione, Azienda o Ente: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: L'A.T.I. Willis Italia SpA – Kensington Risk Management Srl

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1ª immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antece-



dente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita' per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche' i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita' civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attivita' di terzi.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del 28.05.2012 fino alle ore 24:00 del 28.05.2013 e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa', entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che – qualora la Societa' accolga tale richiesta - verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione: A.T.I. Willis Italia SpA – Kensington Risk Management Srl.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verrà stipulati i contratti di cui alla presente polizza in misura pari al 5% (cinquepercento) dei premi imponibili.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.



Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Azienda comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, dell'esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione/Azienda.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:



- A) la responsabilit  civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato e' indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, anche di parti del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonche' per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attivita' di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorita', nonche' per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;

e comprende altresi', nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:



-
- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;



Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalit :

- a) per i danni di cui alle lettere A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
 - € 10.400.000,00 per sinistro
 - € 8.500.000,00 per persona
 - € 1.900.000,00 per danni a cose e/o animali
 - b) per i danni di cui alle lettere C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina operatrice, rimorchio, veicolo speciale, autobus, autocarro, macchina agricola e altro veicolo
 - c) per i danni di cui alle lettere B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola piu' avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - ◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra' conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
- Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverr  solo sull'eccedenza.
- d) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverr  fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.500,00 per sinistro.



CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessita' di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualita', la Amministrazione ne darà comunicazione alla Società' per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società' si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società' riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne e' venuto a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno e luogo in cui si e' verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la piu' ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovra' inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.



La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà trimestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell'art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e' tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, e' facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B), D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.



Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verra', su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Societa', uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sara' impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Tariffe applicate, Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio e' costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per le Autovetture e/o altri veicoli assoggettati a tale forma tariffaria, nella forma a tariffa fissa o con l'applicazione di uno sconto in assenza di sinistri per i ciclomotori ed i motocicli e nella forma a tariffa fissa o fissa con maggiorazione pejus per tutti gli altri veicoli/settori.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualita' risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualita' successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualita' assicurativa.

Art. 17: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 19: Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni



finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.



CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Garanzie sub A) art. 6 - RCA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	€	...
--------------------------------------	---	-----

Garanzie sub B) art. 6 - ARD

	Totale valori assicurati	Tasso imponibile pro mille	Premio imponibile in €
Veicoli speciali	- 13.800,00	...	...
Autovetture e uso promiscuo	- 63.000,00	...	...
Autocarri	- 31.200,00	...	...
Autobus	-	...	...
Motocarri	-	...	...
Motocicli / ciclomotori	-	...	...
Macchine agricole / operatrici	-	...	...
Rimorchi	-	...	...
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6			...

Garanzie sub C) e D) art. 6 – Ricorso terzi e garanzie accessorie

Premio imponibile complessivo	€	...
-------------------------------	---	-----

Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)	€	...
--------------------------------------	---	-----

Imposte R.C.A.	€	...
----------------	---	-----

Importo per S. S. N.	€	...
----------------------	---	-----

Imposte A.R.D.	€	...
----------------	---	-----

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	€	...
---------------------------	---	-----

Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)	...
---	-----

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA